N. **672-1176-1725-2049-*bis***

CAMERA DEI DEPUTATI

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CRISTOFORI, MARTINAZZOLI, GITTI, ZARRO, ZOLLA, SANGALLI, RUSSO RAFFAELE, FAUSTI, AUGELLO, BALESTRACCI, CARRUS, FORNASARI, GRIPPO, PORTATADINO, SARTI, SILVESTRI, USELLINI, ZANIBONI, ZUECH, MANCINI VINCENZO, ALESSI, ANDREOLI, ANSELMI, ARMELLIN ASTONE, AZZARO, AZZOLINI, BATTAGLIA PIETRO, BODRATO, BONFERRONI, BORRA, BORRI, BROCCA, CACCIA, CAFARELLI, CAMPAGNOLI, CARELLI, CASATI, CASINI CARLO, CASINI PIER FERDINANDO, CASTAGNETTI PIERLUIGI, CHIRIANO, COLONI, CONTU, D'ANGELO, DEGENNARO, DEL MESE, FERRARI BRUNO, FOTI, FRASSON, GALLI, GARAVAGLIA, GELPI, LAMORTE, LATTANZIO, LEONE, LIA, LUCCHESI, MALVESTIO, MANFREDI, MANNINO CALOGERO, MELELEO, MENSORIO, MERLONI, MICHELI, NAPOLI, NICOTRA, NUCCI MAURO, ORSENIGO, PAGANELLI, PATRIA, PELLIZZARI, PERANI, PIREDDA, QUARTA, RABINO, RADI, RAVASIO, REBULLA, PUJIA, RICCI, RICCIUTI, RIGHI, RINALDI, RIVERA, ROSINI, SARETTA, SENALDI, TANCREDI, TORCHIO, URSO, VECCHIARELLI, VISCARDI, VITI, ZAMBON, ZAMPIERI, ZOPPI, ZOSO (672); LODI FAUSTINI FUSTINI, REICHLIN, BARBERA, FRANCESE, BASSOLINO, MACCIOTTA, MIGLIASSO, MAGRI, PALLANTI, SAMÀ, SANFILIPPO, SANNELLA, STRUMENDO, GHEZZI, LUCENTI, NAPPI, REBECCHI, RECCHIA (1176); BORRUSO, PALLANTI, CIMA, DIAZ, CAVICCHIOLI, SOSPIRI, BIONDI, FACCHIANO (1725); ROTIROTI, RAIS, CAVICCHIOLI, VAZZOLER, IOSSA, ZAVETTIERI, MASTROGIACOMO, D'AMATO CARLO, MARIANETTI (2049)

Disposizioni concernenti il personale della prima qualifica del ruolo professionale e dell'avvocatura degli enti disciplinati dalla legge 20 marzo 1975, n. 70

(Già articoli 15 e 16 e tabelle A e B del testo unificato della Commissione, stralciati dalla XI Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato) in sede legislativa, nella seduta del 5 ottobre 1988.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTT. 1-14.

. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .

ART. 15.

(Personale della prima qualifica del ruolo professionale).

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge al personale della prima qualifica del ruolo professionale degli enti disciplinati dalla legge 20 marzo 1975, n. 70, compresi nel comparto di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, è attribuito, dopo la maturazione di sei anni di permanenza nella anzidetta qualifica, il trattamento stipendiale secondo la tabella A allegata alla presente legge.

2. L'attribuzione del livello secondo può essere ritardato fino ad un massimo di 5 anni nei casi in cui l'attività del dipendente abbia dato luogo a rilievi formali sotto il profilo dell'impegno partecipativo e della collaborazione o a valutazioni negative sotto il profilo della capacità professionale. L'attribuzione dell'ultimo livello retributivo è disposta con deliberazione dell'organo competente, nei confronti dei dipendenti in possesso dell'anzianità prescritta ed investiti degli incarichi di coordinamento di cui al comma 4, che si siano particolarmente distinti in rapporto ai titoli di servizio e professionali acquisiti.

3. Le modalità di applicazione dei commi 1 e 2 sono determinate, previa contrattazione, con deliberazione dei competenti organi degli enti, che stabiliranno anche il contingente massimo di dipendenti cui è conferibile il livello retributivo più elevato, che non potrà essere inferiore al 20 per cento delle dotazioni

organiche dei singoli rami professionali. I criteri per il primo inquadramento nei nuovi livelli retributivi del personale in questione sono determinati con deliberazione dei competenti organi degli enti, che potranno prevedere anche inquadramenti in soprannumero rispetto al predetto contingente massimo.

4. Con delibera dei rispettivi Consigli di amministrazione, sono stabiliti i criteri per la valorizzazione delle professionalità interne agli enti e per l'organizzazione dell'attività professionale, con particolare riferimento alla disciplina dei rapporti tra gli appartenenti alla prima qualifica dei ruoli professionali, la dirigenza e gli organi nonché ai contenuti della funzione di coordinamento di cui all'articolo 16, comma quinto, della legge 20 marzo 1975, n. 70.

5. Per quanto non disciplinato dal presente articolo si applicano le disposizioni vigenti per il personale della prima qualifica professionale.

ART. 16.

(Avvocatura degli enti).

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il personale della prima qualifica del ruolo professionale ramo legale degli enti disciplinati dalla legge 20 marzo 1975, n. 70, compreso nel comparto di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, fermo restando l'organico inserimento nella struttura degli enti, è inserito in Avvocature, costituite da uffici legali, organizzate in attuazione dei princìpi della autonomia professionale e della responsabilità personale secondo le norme dell'ordinamento forense e quelle di settore, nel rispetto dei diritti e degli obblighi correlati allo stato professionale e di rapporto di impiego e delle disposizioni regolamentari di cui al comma 9.

2. Gli uffici legali costituiscono unità organizzate autonomamente e coordinate secondo quanto previsto dai successivi commi.

3. Gli avvocati e procuratori degli enti si distinguono in: *a)* avvocato generale; *b)* avvocato; *c)* procuratore legale. Il ruolo organico degli avvocati e procuratori è stabilito, con deliberazione dei competenti organi degli enti, fermo restando che la dotazione organica degli avvocati non può essere superiore ai quattro quinti dell'organico complessivo.

4. Alla qualifica di avvocato si accede, nell'ambito della disponibilità di organico, dopo la maturazione di almeno sei anni di permanenza nella qualifica di procuratore.

5. Nella qualifica di avvocato sono istituite quattro classi di stipendio secondo la tabella B allegata alla presente legge. L'attribuzione della classe di stipendio superiore avviene, secondo il turno di anzianità e previo giudizio favorevole di un'apposita commissione presieduta dai rispettivi presidenti degli enti e composta dal direttore generale, dal capo del Servizio personale e dall'avvocato generale e da due avvocati designati dalla categoria.

6. Con delibera dei competenti organi degli enti saranno stabiliti i criteri, i requisiti e le modalità per l'attribuzione agli avvocati e procuratori degli incarichi di coordinatore-responsabile in modo che siano funzionali all'organizzazione e alle necessità degli enti medesimi e tenendo conto delle attitudini e delle capacità professionali e dell'anzianità di qualifica degli interessati.

7. I predetti incarichi della durata di cinque anni saranno rinnovabili e revocabili con delibera dei predetti organi, sentita la commissione di cui al comma 5.

8. Gli organi, nella delibera di cui al comma 6, stabiliscono obiettivi gestionali direttamente dipendenti dall'esercizio dell'attività professionale ai quali collegare la verifica della efficacia dell'espletamento degli incarichi di coordinatore responsabile, delegando al direttore generale, su proposta dell'avvocato generale, l'approntamento delle procedure, dei mezzi strumentali e del personale necessari per il conseguimento degli obiettivi medesimi. Annualmente l'avvocato gene-

rale, sulla base delle relazioni degli avvocati coordinatori responsabili, presenta al Presidente una relazione sull'attività professionale svolta dall'Avvocatura anche in relazione agli obiettivi gestionali dell'Ente.

9. La nomina ad avvocato generale è deliberata dai competenti organi degli enti sulla base di criteri che tengano conto delle capacità professionali, degli incarichi ricoperti e delle attitudini personali degli interessati con un'anzianità di almeno 25 anni di servizio. In fase di prima attuazione detta posizione è attribuita all'avvocato coordinatore generale degli enti.

10. I criteri per il primo inquadramento nei nuovi livelli retributivi del personale in questione sono determinati con deliberazione dei competenti organi degli enti che potranno prevedere anche inquadramenti in soprannumero sulla qualifica di avvocato.

11. Con regolamenti approvati dai rispettivi Consigli di amministrazione sono emanate norme dirette ad armonizzare la nuova disciplina alle esigenze degli enti, a stabilire i criteri per l'organizzazione dell'attività professionale, con particolare riferimento alla disciplina dei rapporti tra l'avvocatura, la dirigenza e gli organi ed a definire i rapporti funzionali degli appartenenti al ruolo rispetto ai responsabili degli uffici, tra questi e l'avvocato generale, fermo restando che le procedure concorsuali di accesso alla qualifica di procuratore debbono prevedere la preventiva iscrizione all'albo.

12. Per quanto non disciplinato dal presente articolo si applicano le disposizioni vigenti per il personale della prima qualifica professionale.

ARTT. 17-56.

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

TABELLE

TABELLA A.

Anni di permanenza effettiva nel livello retributivo inferiore	Trattamento stipendiale annuo
0	16.846.607
2	18.923.275
7	25.593.883
10	33.045.266

Il suddetto trattamento stipendiale è adeguato in concomitanza e con la stessa percentuale degli incrementi retributivi disposti per legge per le qualifiche dirigenziali.

Il tempo di permanenza in ciascuno dei livelli retributivi suindicati è valutato ai fini dell'attribuzione di classi biennali del 6 per cento costante calcolato sul livello stesso fino ad un massimo di otto ed in successivi aumenti periodici biennali del 2,50 per cento computati sull'ultima classe. L'importo complessivo delle classi o scatti maturati in rapporto al periodo di effettiva permanenza nel livello retributivo inferiore si aggiunge all'importo del livello retributivo superiore ai fini dell'attribuzione della nuova classe di stipendio. L'anzidetto trattamento economico sostituisce a partire dal sesto anno di appartenenza alla prima qualifica professionale quello previsto, per la medesima qualifica, dagli accordi di categoria. Qualora il trattamento economico da attribuirsi ai sensi della presente tabella dovesse risultare inferiore a quello in godimento, l'eccedenza viene conservata a titolo di assegno personale riassorbibile con i futuri incrementi di stipendio.

TABELLA B.

Anni di permanenza effettiva nella prima classe retributiva inferiore		Trattamento stipendiale annuo
—		—
0	Avvocati alla prima classe di stipendio	27.491.778
4	Avvocati alla seconda classe di stipendio . . .	31.418.445
7	Avvocati alla terza classe di stipendio	35.345.112
8	Avvocati alla quarta classe di stipendio – Avvocato generale	41.531.657

Il suddetto trattamento stipendiale è adeguato in concomitanza e con la stessa percentuale degli incrementi retributivi disposti per legge per le qualifiche dirigenziali.

Nell'ambito di ciascuna classe la progressione economica degli stipendi si sviluppa in otto aumenti biennali del 6 per cento da determinare sullo stipendio iniziale della classe ed in successivi aumenti biennali del 2,50 per cento da calcolare sull'ultima classe di stipendio.

Il trattamento economico dell'avvocato generale degli enti nei quali l'Avvocatura è distribuita sull'intero territorio nazionale, con un organico superiore a 100 unità in ciascun capoluogo di regione o provincia è di lire 45.683.288 annue, fermo restando quanto previsto dai precedenti commi.

Il trattamento retributivo dei procuratori legali è disciplinato dalle disposizioni dei contratti di categoria concernenti la prima qualifica professionale. Agli avvocati nominati responsabili d'ufficio è attribuita per la durata dell'incarico un'indennità di funzione pari al 5 per cento dello stipendio tabellare in godimento.